Nella causa promossa dal

sig. Robert Degreef,

dipendente della Commissione della Comunità Economica Europea, con l'avvocato Marcel Slusny, del Foro di Bruxelles, e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso l'avvocato Ernest Arendt, rue Willy Goergen, 6,

ricorrente,

contro

la Comunità Economica Europea e, se del caso, la Commissione della Comunità Economica Europea,

rappresentata dal suo consulente giuridico dott. Paul Leleux in qualità d'agente, assistito dall'avvocato Jean Coutard, del Foro di Parigi, e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso il dott. Henri Manzanarès, segretario del servizio giuridico degli Esecutivi europei, place de Metz, 2,

convenuta,

causa avente ad oggetto :

1. l'annullamento

   — del procedimento d'integrazione cui è stato sottoposto il ricorrente

   — del parere della Commissione d'integrazione, comunicato al ricorrente con lettera del 28 giugno 1963;

2. Il risarcimento dei danni.

LA SECONDA SEZIONE DELLA CORTE

composta dai Signori :

Ch. L. Hammes, *Presidente*

M. R. Rossi (*relatore*) e R. Lecourt, *giudici*,

Avvocato generale : K. Roemer,

Cancelliere : A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Gli antefatti

I fatti che hanno dato origine alla presente controversia si possono così riassumere :

Il 25 settembre 1959 il ricorrente veniva assunto dalla Commissione della C.E.E., in qualità di usciere, e collocato al grado C/13. Egli rimaneva in tale grado fino al 1962.

In esito al parere sfavorevole della Commissione d'integrazione « circa l'idoneità del De Greef ad esercitare le funzioni cui è addetto », il direttore generale dell'amministrazione della C.E.E., in qualità di autorità che ha il potere di nomina per quanto riguarda il passaggio in ruolo dei dipendenti di categoria C/ e D/, comunicava al ricorrente, con lettera del 28 giugno 1963, il suo licenziamento con preavviso di un mese.

II — Le conclusioni delle parti

Il *ricorrente* conclude che la Corte voglia :

« 1) Dichiarare nulli e privi di effetto il procedimento d'integrazione seguito nei confronti del ricorrente come pure il parere della Commissione d'integrazione, comunicato al ricorrente con lettera del sig. Van Grosveld in data 28 giugno 1963.

2) Dichiarare nullo e privo di effetto il licenziamento notificato al ricorrente con lettera del 28 giugno 1963.

3) Dichiarare che la Commissione è tenuta a sottoporre nuovamente il ricorrente al procedimento d'integrazione, previo espletamento delle formalità di cui agli artt. 5 u.p. e 110 dello Statuto.

4) Condannare la Comunità, e se del caso la Commissione, a corrispondere al ricorrente, quale risarcimento, la somma di cinque milioni per il danno materiale e cinque milioni per il danno morale, con riserva di ulteriori precisazioni in corso di causa.

5) Porre tutte le spese del giudizio a carico della Comunità Economica Europea e, se del caso, della Commissione ».

Nel corso della discussione orale il ricorrente ha modificato il 4° capo delle sue conclusioni nel senso che, in caso d'annullamento della decisione di licenziamento, la convenuta sia dichiarata tenuta a corrispondergli gli stipendi arretrati; ai fini processuali, egli ha aggiunto le seguenti ulteriori richieste :

« Dichiarare che i documenti prodotti col controricorso e contraddistinti dalle sigle G 4-G 11, non sono conformi alle prescrizioni dell'art. 26, secondo comma, dello Statuto;

Dichiarare di conseguenza che non se ne dovrà tener conto, non potendo essere opposti al ricorrente, né prodotti contro di lui ».

Nella replica il ricorrente ha inoltre concluso che la Corte voglia :

« *In subordine*

1) Ordinare alla convenuta di produrre :

a) I verbali del Consiglio dei Ministri relativi a quella parte dello Statuto che riguarda il procedimento d'integrazione e l'applicazione dell'art. 110.

b) Le comunicazioni inviate dalla convenuta al Comitato provvisorio del personale e riguardanti l'integrazione dei dipendenti, come pure tutti i verbali del Comitato provvisorio del personale relativi a detto procedimento d'integrazione;

c) Il « libro bianco » pubblicato dal Comitato provvisorio dello Statuto nel giugno 1963 (documento 7.014 Pers. F. 63) con particolare riguardo al memorandum per la Commissione (pag. 17) e alla dichiarazione fatta alla Commissione (pag. 95).

2) Disporre l'audizione del sig. Smulders, direttore generale dell'amministrazione, circa il procedimento d'integrazione in generale ».

La convenuta ha concluso che la Corte voglia :

« Dichiarare irricevibile o respingere in quanto infondato il ricorso con cui il sig. De Greef ha impugnato il procedimento d'integrazione seguito nei suoi confronti, il parere della Commissione d'integrazione comunicatogli con lettera del sig. Van Gronsveld in data 28 giugno 1963 e la decisione di licenziamento notificatagli il 28 giugno 1963, chiedendo di essere nuovamente sottoposto a detto procedimento, previo espletamento delle formalità di cui gli artt. 5 u.p. e 110 dello Statuto, con la condanna della Comunità Economica Europea, e, se del caso, della Commissione, al pagamento dei danni.

Con tutte le conseguenza di legge in ispecie per quanto riguarda la rifusione delle spese e degli onorari ».

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti fatti valere dalle parti si possono così riassumere :

SULLA RICEVIBILITÀ

1) Nella replica, il ricorrente precisa di aver convenuto la stessa Comunità in considerazione dell'art. 91 dello Statuto del personale, in cui si parla di controversie « tra una delle Comunità e una delle persone... » e allo scopo di evitare qualsiasi eccezione d'irricevibilità su questo punto. Egli rileva che l'aver convenuto la Comunità potrebbe presentare dei vantaggi qualora la Corte ritenesse necessario disporre il richiamo dei lavori preparatori dei Regolamenti 31 e 11 del Consiglio.

La *convenuta* oppone che le Istituzioni non hanno una personalità giuridica distinta da quella della Comunità.

2) La convenuta deduce inoltre quanto segue :

— Anzitutto, è inammissibile la domanda diretta ad ottenere che la Commissione sottoponga nuovamente il ricorrente al procedimento d'integrazione « previo espletamento delle formalità di cui agli artt. 5 u.p. e 110 dello Statuto », trattandosi di un ricorso d'annullamento in occasione del quale alla Corte non compete d'impartire ordini del genere.

— In secondo luogo, è inammissibile la domanda diretta ad ottenere l'annullamento del procedimento d'integrazione e del parere della Commissione d'integrazione, trattandosi di atti che non hanno natura decisoria. Il procedimento non è infatti una decisione e il parere di detta Commissione non è che un atto preparatorio di un provvedimento impugnabile. Si tratta in realtà di un parere che, se è favorevole per il dipendente, non vincola l'autorità che ha il potere di nomina, mentre, se è sfavorevole, consente a detta autorità di nominare in ruolo il dipendente a un grado e scatto diverso.

— La domanda d'annullamento è quindi ammissibile soltanto in quanto diretta contro la decisione di licenziamento, notificata al ricorrente con lettera del 28 giugno 1963.

Il *ricorrente* oppone che la Corte ha competenza sia di legittimità, sia di merito e che l'annullamento del procedimento d'integrazione e del licenziamento che ne è conseguito implicano, secondo la giurisprudenza dei Consigli di Stato francese e belga :

— che il ricorrente va nuovamente esaminato da una Commissione d'integrazione composta in modo diverso e conforme all'art. 110 dello Statuto,

— ch'egli va mantenuto, in via provvisoria, nella situazione anteriore, con tutti i vantaggi che il contratto d'impiego gli attribuiva.

3) La *convenuta* rileva che il ricorrente deduce in modo generico tutti i motivi d'annullamento previsti dal Trattato, ma omette di precisare a quali censure essi si riferiscano.

Il *ricorrente* ribatte che gli argomenti di fatto e di diritto su cui ha basato il suo ricorso, fanno chiaramente apparire a quale fra i motivi indicati nell'art. 173 del Trattato faccia di volta in volta richiamo.

NEL MERITO

A — *L'azione d'annullamento*

Il ricorrente propone anzitutto alla Corte di disporre il richiamo di determinati documenti i quali permetterebbero di conoscere i gravi appunti mossi al modo in cui la Commissione della C.E.E. ha concepito l'integrazione e chiede altresì che su questo punto sia sentito il direttore generale dell'amministrazione, sig. Smulders. Egli contesta inoltre l'interpretazione dell'art. 102 dello Statuto fatta propria dalla convenuta e rileva che il richiamo dei verbali del Consiglio permetterebbero di meglio conoscere la volontà del legislatore.

Dopo aver dedotto tutti i motivi contemplati nell'art. 173 del Trattato, il ricorrente eleva le seguenti censure :

1. *Violazione dell'art. 110 dello Statuto*

Il *ricorrente* lamenta che il criticato procedimento d'integrazione abbia avuto luogo senza che fossero state adottate le disposizioni generali, di cui all'art. 110 dello Statuto, relative all'integrazione (art. 102), ovvero senza che fossero adottate secondo le modalità stabilite dall'art. 110. Dette disposizioni generali non sarebbero inoltre state portate a conoscenza del personale.

La *convenuta* oppone che l'integrazione è un preliminare dell'applicazione dello Statuto e che l'art. 102 è perciò una disposizione transitoria.

Detto articolo non può quindi costituire oggetto di disposizioni generali di esecuzione del genere di quelle contemplate nell'art. 110 le quali, per loro natura, hanno carattere permanente. L'art. 102 sarebbe del resto sufficientemente particolareggiato per poter essere applicato direttamente e immediatamente.

Il *ricorrente* ribatte quanto segue :

— Il fatto che il legislatore abbia collocato l'art. 110 dopo le disposizioni transitorie dello Statuto indica che esso si applica integralmente a dette disposizioni, ivi compreso l'art. 102;

— Lo scopo dell'art. 110 sarebbe quello di garantire la collaborazione del personale all'elaborazione delle disposizioni generali d'esecuzione che hanno per esso grande importanza, e di armonizzare l'applicazione dello Statuto presso le varie Istituzioni. L'art. 110 può essere quindi applicato nel procedimento d'integrazione, posto che questo influisce sulla sorte di ciascun dipendente;

— La stessa Commissione C.E.E. ha implicitamente ammesso che il procedimento d'integrazione abbisognava di provvedimenti d'esecuzione, giacché il 13 dicembre 1961 ha adottato un regolamento d'applicazione a tale scopo; detto regolamento, essendo stato modificato il 9 marzo 1962, è stato sottoposto a *posteriori* all'esame del Comitato del personale, mentre tale esame avrebbe dovuto avvenire in via preliminare.

— L'art. 102 non è sufficientemente particolareggiato, giacché non precisa né la composizione della Commissione d'integrazione né la procedura da seguire. Il fatto che la Commissione C.E.E. abbia adottato un regolamento d'applicazione su questo punto ne costituisce la prova evidente.

Il ricorrente aggiunge che le sue critiche riguardano del pari la compilazione dei rapporti menzionati nell'art. 102, n. 1, ultimo comma, non essendo stati essi redatti in conformità all'art. 110.

La *convenuta* replica :

— è perfettamente normale che la Commissione abbia emanato un regolamento per il procedimento d'integrazione; tale misura

preliminare non costituisce però un regolamento permanente d'esecuzione;

— detto regolamento è stato comunicato al Comitato provvisorio del personale per mera cortesia, non essendovi in proposito alcun obbligo legale; non ha quindi alcuna importanza che la comunicazione sia stata fatta prima o dopo l'adozione del regolamento.

2. *Violazione dell'art. 5 u.p., dello Statuto*

Il *ricorrente* assume che il procedimento d'integrazione è irrituale giacché ha avuto luogo senza che la descrizione delle funzioni, contemplata nell'art. 5 u.p. dello Statuto, fosse stata effettuata in conformità all'art. 110. Ciò invaliderebbe i giudizi espressi dai superiori gerarchici del ricorrente nel rapporto sulla competenza ecc., i pareri della Commissione d'integrazione e la decisione della Commissione C.E.E. che ne è conseguita.

La *convenuta* oppone che il parere della Commissione d'integrazione riguarda il comportamento del dipendente nel posto che egli ha occupato prima dell'entrata in vigore dello Statuto, non già il suo futuro comportamento nel nuovo posto che gli potrà essere assegnato. La descrizione delle funzioni contemplate nell'art. 5 non ha quindi nulla a che vedere col procedimento d'integrazione.

3. *Violazione del principio del contraddittorio e di altri principi giuridici generali*

Il *ricorrente* assume anzitutto che la Commissione d'integrazione ha natura giurisdizionale. In proposito egli deduce :

— che i pareri di detta Commissione vincolano l'autorità che ha il potere di nomina. Se il parere è sfavorevole al dipendente, questi non può in alcun caso essere integrato al grado e allo scatto precedentemente ottenuti. Se il parere è invece favorevole, l'autorità che ha il potere di nomina è tenuta a passarlo in ruolo, previa la semplice verifica degli altri requisiti contemplati nell'art. 102, n. 1, lett. *a*) e *b*), e nell'art. 28, lett. *a*) *b*) *c*) *e*) e *f*);

— pur ammettendo che nel procedimento dinanzi alla Commissione d'integrazione non sia necessario attenersi scrupolosamente alle norme contenute nei codici di procedura civile o di procedura penale, si deve cionondimeno far salvo il principio del contraddittorio, come ammette la stessa convenuta;

— a tale scopo la Commissione ha adottato un regolamento le cui norme sono analoghe a quelle contenute nei regolamenti di procedura dei tribunali amministrativi.

Il ricorrente aggiunge che la Commissione ha torto di porre in dubbio la possibilità che lo Statuto preveda la creazione di nuove giurisdizioni amministrative. Non avrebbe alcuna rilevanza la questione se i Consigli abbiano avuto torto o ragione nell'istituire una Commissione d'integrazione e nell'attribuirle poteri giurisdizionali o quasi giurisdizionali, dal momento che l'istituzione di tale organo, munito dei suddetti poteri, è prevista dallo Statuto.

Sempre secondo il ricorrente, col suo modo di procedere la Commissione d'integrazione non ha nella specie rispettato il principio del contraddittorio. Detto principio avrebbe infatti imposto, quanto segue :

— la previa comunicazione dell'intero fascicolo;

— il rispetto dell'ordine del procedimento, il che implica per il dipendente il diritto di presentare dei testimoni e di assistere al loro interrogatorio da parte della Commissione, come pure il diritto ad avere la parola per ultimo;

— la motivazione delle decisioni adottate.

Il ricorrente sviluppa in proposito determinate censure già elevate nell'atto introduttivo :

— Nel rapporto sulla competenza, sul rendimento e sulla condotta del ricorrente, compilato dai suoi superiori gerarchici, sono contenuti soltanto degli apprezzamenti soggettivi che mal si prestano alla discussione, mentre dovrebbero esservi riferiti dei fatti a proposito dei quali sia possibile fornire la prova contraria; in ultima analisi, il compito della Commissione

d'integrazione è quello di esprimere, in base a detti fatti, un giudizio sul valore del ricorrente.

— Gli apprezzamenti sul conto del ricorrente sono strettamente connessi al giudizio soggettivo del relatore, mentre la Commissione avrebbe dovuto disporre di elementi di valutazione più precisi e più obiettivi i quali avrebbero consentito al ricorrente di ribattere in modo efficace. Non è poi affatto provato che la Commissione conoscesse il metodo di valutazione seguito dai superiori gerarchici del ricorrente.

— Il parere del superiore diretto del ricorrente è fondato su quello del sig. Gottmann, la cui ostilità nei confronti del ricorrente è provata dalla circostanze indicate tra gli antefatti dell'atto introduttivo. (Il ricorrente sostiene fra l'altro di aver chiesto — senza esito — l'installazione di un orologio di controllo ed altresì il proprio trasferimento). Il parere del sig. Hoffmann, nuovo superiore del ricorrente, non ha quindi molta rilevanza. A prescindere dal fatto che quest'ultimo documento è stato prodotto nonostante sia posteriore al procedimento d'integrazione, vi sarebbe motivo di accertare, mediante interrogatorio del sig. Hoffmann, se i suoi apprezzamenti orali coincidessero col suo parere scritto.

Il problema non ha quindi grande rilevanza, visto che il rapporto compilato sul conto del ricorrente dal sig. Maudet è piuttosto positivo, in quanto considera il De Greef « idoneo ad esercitare le funzioni cui è addetto »;

— I testimoni sono stati interrogati in assenza del ricorrente, e non è provato che egli abbia avuto la parola per ultimo. Le dichiarazioni delle persone interrogate dalla Commissione non sono state messe a verbale, né portate a conoscenza del ricorrente.

— Il parere della Commissione d'integrazione non è motivato. (Questo punto costituisce oggetto di un'apposita censura).

In seguito alla produzione dei verbali della Commissione d'integrazione — di cui non avrebbe avuto conoscenza al momento della

presentazione del ricorso — il ricorrente dichiara, nella replica, di poter

a) sostituire, alla censura relativa all'impossibilità di verificare la composizione della Commissione d'integrazione e di sapere quali fossero i membri che hanno partecipato all'istruttoria e alla deliberazione, un'altra censura relativa alla nullità della deliberazione della Commissione; da detti verbali emerge infatti che il sig. Von Goeler, che non era membro della Commissione, ha partecipato a determinate riunioni di questa;

b) precisare inoltre

— che all'istruttoria e alla deliberazione non hanno partecipato sempre le stesse persone;

— che il ricorrente non ha potuto farsi assistere da un collega né da un consulente.

La *convenuta* contesta anzitutto che la Commissione d'integrazione possa essere considerata come organo giurisdizionale. Essa ricorda a questo proposito lo scopo del procedimento d'integrazione, la sua origine, le sue varie fasi e le conseguenze giuridiche del parere espresso dalla Commissione d'integrazione. Dopo aver rilevato

— che il parere della Commissione implica un giudizio su un uomo, non già sulla legittimità di un atto o di un modo di comportarsi,

— che il parere espresso dalla Commissione non vincola l'autorità che ha il potere di nomina per quanto riguarda la nomina in ruolo del dipendente ad un grado o scatto diverso da quelli implicitamente o esplicitamente già ottenuti, ed inoltre

— che è molto improbabile che le Istituzioni possano creare degli organi giurisdizionali non previsti dal Trattato,

la convenuta assume che l'attività della Commissione d'integrazione ha carattere amministrativo e consultivo, non già giurisdizionale. Essa si richiama in proposito alle conclusioni dell'avvocato generale e alla sentenza della Corte nelle cause riunite 35/62 e 16/63.

La convenuta conclude che l'integrazione del personale equivale dal punto di vista giuridico, alla *nomina* dei vari dipendenti e, dal punto di vista politico, ad un atto « preliminare » all'applicazione dello Statuto. Il rifiuto d'integrazione non è che una « mancata nomina » e non costituisce quindi un provvedimento disciplinare; d'altro lato, essendo il procedimento d'integrazione un preliminare all'applicazione dello Statuto, questo può essere ad esso applicato nei casi espressamente previsti. Infine, il procedimento d'integrazione limita il potere discrezionale delle competenti autorità, ma lascia sussistere il margine piuttosto ampio di discrezionalità implicita in qualsiasi atto di nomina.

Pur assumendo che, stante la natura amministrativa e non giurisdizionale della Commissione d'integrazione, l'esame di determinate censure del ricorrente si rileva inutile, la convenuta deduce ancora quanto segue :

— il rapporto sulla competenza, sul rendimento e sulla condotta in servizio del ricorrente, compilato dai suoi superiori gerarchici, è basato sui giudizi dei suoi superiori diretti, fra cui il sig. Gottmann. Detto rapporto non era sfavorevole, anzi per lo più positivo, salvo per quanto riguarda il « senso di responsabilità » e « la puntualità » del ricorrente, che sono indubbiamente importanti per un usciere.

— Il parere del sig. Hoffmann — che è molto sfavorevole al De Greef — è stato chiesto *a posteriori* dall'amministrazione in seguito agli attacchi del ricorrente contro il suo precedente superiore gerarchico.

— I giudizi espressi sul conto del ricorrente sono motivati il più obiettivamente possibile e non si deve dimenticare che la Commissione d'integrazione è stata informata del metodo di valutazione.

— I testimoni non devono affatto essere interrogati alla presenza del dipendente sottoposto al procedimento d'integrazione, non essendo questo un procedimento disciplinare.

— Non era affatto obbligatorio che il ricorrente fosse sentito per ultimo.

— Il sig. Von Goeler doveva partecipare alla riunione della Commissione a norma del suo Regolamento (art. 1), e la mancata partecipazione di determinati membri a talune riunioni non ha alcuna rilevanza.

— Non avendo il procedimento d'integrazione natura giurisdizionale, non può essere accolta la censura relativa al fatto che il ricorrente non è stato assistito da un collega o da un consulente. Il ricorrente non ha del resto mai chiesto di essere assistito.

— È sufficiente leggere la lettera del sig. Van Gronsveld, menzionata dal ricorrente nell'atto introduttivo, per rendersi conto che il parere della Commissione d'integrazione è adeguatamente motivato.

4. *Violazione dell'art. 102 dello Statuto*

Il *ricorrente* sostiene che uno dei membri della Commissione d'integrazione, il dott. de la Fontaine, non esercitava funzioni direttive e che di conseguenza la composizione della Commissione era in contrasto con l'art. 102, n. 1, penultimo comma, dello Statuto. Egli precisa in proposito che la Corte, consultando l'organigramma della Commissione C.E.E., può facilmente rilevare che non vi è organizzazione gerarchica in seno al servizio giuridico cui il dott. de la Fontaine appartiene.

La *convenuta* oppone che il dott. de la Fontaine, essendo inquadrato al grado A/2, ha funzioni direttive a norma dell'Allegato I dello Statuto.

5. *Violazione dell'art. 25, primo comma dello Statuto, (mancata motivazione del parere della Commissione d'integrazione)*

Il *ricorrente* analizza il parere della Commissione d'integrazione e giunge alla conclusione ch'esso non è motivato, ovvero è infondato.

La *convenuta* si richiama alle considerazioni già esposte a proposito della terza censura, come pure alla sentenza della Corte nelle cause *35/62 — 16/63*.

6. *Violazione del principio della parità di trattamento*

Il *ricorrente* assume che, in mancanza di criteri stabiliti in via preliminare e in modo uniforme per la loro elaborazione, i rapporti erano inevitabilmente soggettivi e non potevano non indurre a valutazioni divergenti per quanto riguarda i dipendenti sottoposti al procedimento d'integrazione e che esercitavano funzioni dello stesso livello. Ciò avrebbe potuto essere evitato se la Commissione si fosse attenuta all'art. 110 dello Statuto.

Il ricorrente denunzia infine la nullità dell'intero procedimento d'integrazione, ivi compreso il procedimento per la compilazione delle note e del rapporto contemplato nell'art. 102 dello Statuto.

La *convenuta* oppone che qualsiasi valutazione è inevitabilmente soggettiva e rileva che la Commissione d'integrazione è stata informata del metodo di valutazione e che d'altro lato lo stesso ricorrente ha avuto conoscenza del suo rapporto ed ha potuto ad esso ribattere.

Per quanto riguarda la violazione del principio della parità di trattamento, il ricorrente sembra confondere l'integrazione col concorso per l'assunzione e per la promozione, posto che nel primo caso non si tratta affatto di porre a confronto il merito dei vari dipendenti, ma soltanto di accertare l'idoneità dell'interessato ad occupare il suo impiego.

7. *Inesattezza o erronea valutazione dei fatti ritenuti dalla Commissione d'integrazione*

Nella replica il *ricorrente,* avendo preso conoscenza dei verbali delle riunioni della Commissione d'integrazione, si dichiara in grado di precisare la presente censura, indicando un certo numero di fatti che sarebbero inesatti o che sarebbero stati erroneamente valutati dalla Commissione.

Gli argomenti del ricorrente riguardano :

— il rapporto sulla competenza, sul rendimento e sulla condotta in servizio del ricorrente,

— le varie fonti d'informazione,

— l'interrogatorio dello stesso dipendente,

sui quali la Commissione si sarebbe fondata nell'esprimere il parere sfavorevole.

Il ricorrente si basa inoltre sul fascicolo personale, prodotto dalla convenuta, onde provare fra l'altro che le conclusioni circa le sue qualità professionali cui la Commissione d'integrazione è giunta nel suo parere, non sono giustificate.

La *convenuta* ribatte brevemente, rilevando che con questa censura il ricorrente chiede alla Corte di sostituirsi all'autorità competente nella valutazione delle attidutini professionali di un dipendente, mentre una siffatta possibilità è stata espressamente esclusa dalla Corte nella sentenza *35/62 e 16/63.*

Essa aggiunge che la motivazione del parere della Commissione d'integrazione è conforme alle risultanze del rapporto sulla competenza, sul rendimento e sulla condotta in servizio.

Il *ricorrente* chiede infine che i nuovi documenti prodotti dalla convenuta e che sono stati inseriti nel suo fascicolo personale, sotto la lettera G, non vengano presi in considerazione, trattandosi di documenti puramente unilaterali ch'egli non ha potuto discutere e che non corrispondono alle prescrizioni degli artt. 26, secondo comma, e 43 dello Statuto. Egli ne contesta il contenuto ed assume che il documento G.8 è viziato da una petizione di principio e da un manifesto errore logico. Il ricorrente osserva infine che tutti detti documenti, salvo quelli contraddistinti dalle sigle G.1, G.2 e G.3, sono posteriori al procedimento d'integrazione e non hanno quindi alcuna rilevanza nella presente causa.

La *convenuta* oppone che l'autorità che ha il potere di nomina ha facoltà di raccogliere, anche dopo il parere della Commissione d'integrazione, altri pareri, onde decidere se il ricorrente possa essere nominato in ruolo ad un grado inferiore a quello che aveva precedentemente ottenuto.

Essa ricorda in proposito che il ricorso è ricevibile soltanto nei limiti in cui è diretto contro la decisione di licenziamento e che la fase preparatoria di questa decisione comprende il parere della

Commissione d'integrazione e gli ulteriori pareri raccolti dalla Commissione.

B — *La pretesa di danni*

Nell'atto introduttivo, il *ricorrente* ha chiesto cinque milioni di franchi belgi quale risarcimento del danno materiale e cinque milioni di franchi belgi quale risarcimento del danno morale arrecatigli dal licenziamento, per il caso che la Corte ritenesse che la nullità del parere della Commissione d'integrazione non implica la nullità della decisione stessa.

Nella replica, egli sostiene che la Corte, per valutare il danno materiale dovrebbe tener conto

— del suo stipendio,

— della sua età,

— del fatto ch'egli non troverà certo un lavoro vantaggioso come quello che aveva presso la Commissione, sia quanto a retribuzione, sia quanto alla stabilità dell'impiego.

Il ricorrente chiede quindi alla Corte di determinare in via equitativa l'ammontare del risarcimento.

La *convenuta* ribatte di non aver commesso alcun illecito licenziando il ricorrente, al quale sono state debitamente corrisposte le pattuite indennità. Essa si richiama in proposito agli argomenti già svolti in relazione alla domanda d'annullamento, ed altresì alle sentenze nelle cause *25/62* e *35/62 — 16/63*.

IV — Il procedimento

La fase scritta si è svolta ritualmente. L'atto introduttivo è stato depositato il 29 luglio 1963. Con ordinanza 20 settembre 1963, la seconda Sezione della Corte ha ammesso il ricorrente al gratuito patrocinio.

Su relazione del giudice relatore e sentito l'avvocato generale, la seconda Sezione della Corte ha ritenuto superfluo procedere ad istruttoria ed ha fissato al 21 maggio 1964 l'udienza per la discussione orale.

IN DIRITTO

A — L'identità della convenuta

Il ricorso è diretto contro la Comunità Economica Europea e, « se del caso », contro la Commissione di detta Comunità. La convenuta oppone che le Istituzioni non hanno una personalità giuridica distinta da quella della Comunità e che di conseguenza solo la Commissione dovrebbe essere convenuta.

La Corte rileva che, a norma dell'art. 179 del Trattato C.E.E. « la Corte di Giustizia è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità e i suoi dipendenti, nei limiti e alle condizioni determinati dallo Statuto o dal regime applicabile a questi ultimi ». L'espressione « condizioni determinate dallo Statuto » implica necessariamente che l'Istituzione, in quanto autorità che ha il potere di nomina, ha veste per stare in giudizio nelle cause promosse da suoi dipendenti.

L'art. 90 dello Statuto del personale C.E.E. (in prosieguo designato « Statuto ») il quale disciplina il ricorso gerarchico dei dipendenti, stabilisce infatti che detto ricorso, che precede il ricorso giurisdizionale, va diretto all'autorità che ha il potere di nomina dell'Istituzione cui il dipendente appartiene. Il ricorso giurisdizionale, contemplato nell'art. 91 dello Statuto, deve ritenersi disciplinato da norme analoghe e va diretto contro la stessa Istituzione. Il presente ricorso va quindi considerato come diretto contro la Commissione della C.E.E., che è nella specie l'Istituzione da cui dipende l'autorità che ha il potere di nomina che ha emesso l'atto impugnato.

B — La domanda d'annullamento

SULLA RICEVIBILITÀ

1) Il ricorrente conclude in primo luogo per l'annullamento sia del procedimento d'integrazione cui è stato sottoposto, sia del parere della Commissione d'integrazione, che gli è stato comunicato con lettera del 28 giugno 1963. La convenuta contesta l'ammissibilità di dette conclusioni in quanto dirette contro un procedimento ed un atto che non hanno carattere di decisione.

Secondo l'art. 91, n. 1, dello Statuto « controversie fra la Comunità e una delle persone indicate nello stesso Statuto » sono quelle che vertono sulla legittimità di un atto « che rechi pregiudizio a una di dette persone ». La Corte osserva che possono essere considerati come pregiudizievoli soltanto gli atti che incidono direttamente sulla situazione giuridica dei dipendenti. Nella specie, il procedimento d'integrazione non costituisce un atto pregiudizievole, bensì consta di un complesso di atti preparatori all'impugnata decisione di licenziamento. Per quanto riguarda il parere della Commissione d'integrazione, va rilevato che, anche qualora sia sfavorevole all'integrazione del dipendente, la situazione giuridica di quest'ultimo ne risente soltanto a partire dal momento in cui viene adottata nei suoi confronti la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina.

Tale parere, seppure costituisce — in forza dell'art. 102, n. 1, dello Statuto — un elemento essenziale sul quale si basa la decisione adottata da detta autorità e vincola quest'ultima, è destinato unicamente all'autorità che ha il potere di nomina, mentre a norma dell'art. 25, primo comma, dello Statuto, qualsiasi decisione individuale deve essere immediatamente comunicata per iscritto al dipendente interessato. Si deve quindi concludere che, agli effetti del ricorso di cui all'art. 91 dello Statuto, il parere della Commissione d'integrazione non può essere considerato separatamente dalla decisione adottata dall'autorità che ha il potere di nomina. Per tutti questi motivi, le conclusioni in esame sono inam-

missibili in quanto mirano all'annullamento del procedimento ed altresì del parere d'integrazione di cui trattasi, considerati separatamente dalla decisione di licenziamento impugnata. Degli argomenti dedotti a sostegno di tali conclusioni si potrà tuttavia tener contro nell'esame della decisione di licenziamento.

2) Il ricorrente conclude per l'annullamento della decisione di licenziamento notificatagli con lettera del 28 giugno 1963. L'ammissibilità di tali conclusioni non è contestata dalla convenuta né dà luogo a rilievi d'ufficio.

Il ricorrente ha chiesto inoltre alla Corte di dichiarare che la Commissione è tenuta a sottoporlo nuovamente al procedimento d'integrazione, previo espletamento delle formalità di cui agli artt. 5 u.p. e 110 dello Statuto. La convenuta contesta l'ammissibilità di dette conclusioni, assumendo trattarsi di un'azione d'annullamento in occasione della quale la Corte non è competente ad ordinare quanto le è stato chiesto.

A norma dell'art. 91, n. 1, dello Statuto, la Corte di Giustizia ha competenza anche di merito nei casi previsti dallo Statuto stesso e nelle controversie di natura patrimoniale tra la Comunità e i suoi dipendenti. La Corte rileva che, nemmeno in occasione di un ricorso di merito, essa può impartire degli ordini all'amministrazione : la rinnovazione del procedimento d'integrazione dev'essere tuttavia considerato come una delle conseguenze dell'eventuale accoglimento del ricorso.

NEL MERITO

Violazione dell'art. 110 dello Statuto.

Il ricorrente assume che il criticato procedimento d'integrazione, contemplato nell'art. 102 dello Statuto, ha avuto luogo senza che fossero adottate, in conformità all'art. 110, primo comma, le relative disposizioni generali d'esecuzione; l'impugnata decisione, la quale è stata adottata in seguito a detto procedimento, sarebbe quindi illegittima.

La Corte osserva che le disposizioni d'esecuzione di cui all'art. 110 hanno carattere « generale » e sono quindi necessarie soltanto per l'applicazione di quelle disposizioni dello Statuto che non sono sufficientemente particolareggiate ed hanno valore permanente. A prescindere dalla questione se l'art. 102 dello Statuto sia sufficientemente particolareggiato per poter essere applicato immediatamente, è incontestabile ch'esso non disciplina che situazioni limitate nel tempo.

Trattandosi di una disposizione essenzialmente transitoria, i provvedimenti adottati per la sua applicazione non possono avere carattere generale. I regolamenti emessi dalla Commissione il 13 dicembre1961 e il 9 marzo 1962 per l'attuazione dell'art. 102 sono perciò provvedimenti d'applicazione speciali che non possono essere confusi con quelli generali, di cui si parla nell'art. 110; non dovevano di conseguenza esser adottati secondo le modalità in detto articolo contemplate né essere portati a conoscenza del personale.

Il motivo è quindi infondato.

Violazione dell'art. 5 u.p. dello Statuto

Il ricorrente assume che il procedimento d'integrazione è irrituale, non essendo stato preceduto dalla descrizione delle funzioni contemplata nell'art. 5 u.p. dello Statuto e da adottarsi in conformità all'art. 110, e che tale irritualità rende nulla l'impugnata decisione di licenziamento.

La Corte rileva che la descrizione delle funzioni ha lo scopo di consentire e di facilitare l'inquadramento del personale in base all'Allegato I dello Statuto e non può quindi essere considerata come un preliminare indispensabile per l'applicazione nell'art. 102 dello Statuto.

In considerazione poi della complessità della descrizione dei vari impieghi, del tempo che essa richiede e tenuto conto della necessità, per ciascuna istituzione, di passare in ruolo i propri dipendenti il più presto possibile, la Corte ritiene che, sotto questo aspetto, la decisione impugnata è legittima.

Violazione dell'art. 102 dello Statuto

1) Il ricorrente denunzia l'invalidità del parere della Commissione d'integrazione, invalidità che dipenderebbe dal fatto che, non esercitando uno dei suoi membri (il dott. de la Fontaine) funzioni direttive, essa non era costituita in conformità all'art. 102, n. 1, dello Statuto.

La Corte osserva che il dott. de la Fontaine era inquadrato al grado A/2 al quale, a norma dell'Allegato I dello Statuto, corrisponde l'impiego-tipo di direttore. In base alla descrizione delle funzioni predisposta dalla Commissione e approvata dal Comitato provvisorio dello Statuto, le funzioni di consulente giuridico inquadrato al grado A/2 corrispondono a quelle di direttore. La partecipazione del dott. de la Fontaine ai lavori della Commissione d'integrazione era quindi conforme all'art. 102 n. 1, dello Statuto.

La censura è pertanto infondata.

2) Il ricorrente assume inoltre che, nel formulare il parere criticato, la Commissione d'integrazione si è basata su rapporti e su note che, in mancanza di criteri uniformi stabiliti in via preliminare, contengono apprezzamenti soggettivi anziché riferirsi a fatti che possano essere contraddetti fornendo la prova contraria.

L'art. 102, n. 1, ultimo comma, dello Statuto stabilisce che la Commissione d'integrazione esprime il suo parere « in base al rapporto sulla competenza, sul rendimento e sulla condotta in servizio » compilato dai superiori gerarchici dei dipendenti. La Corte rileva che detto rapporto, nel quale è contenuta una valutazione delle attitudini professionali del dipendente, contiene inevitabilmente apprezzamenti soggettivi delle persone che l'hanno compilato. Quand'anche i criteri per la sua elaborazione fossero stati fissati in via preliminare in modo uniforme, essi non costituirebbero che la cornice formale entro la quale gli elementi presi in considerazione da ciascun relatore costituirebbero l'oggetto di apprezzamenti soggettivi. La Commissione d'integrazione, pur basandosi su detto rapporto, non può, d'altro lato, trascurare i fatti concreti nel formulare il suo parere.

Ne consegue che la censura è infondata.

Violazione dell'art. 25, primo comma, dello Statuto

Il ricorrente assume che il parere della Commissione d'integrazione è invalido in quanto non adeguatamente motivato.

Come già si è detto, le censure elevate contro detto parere sono ammissibili soltanto nei limiti in cui vertono sulla legittimità della decisione che ne è conseguita. Il presente motivo va quindi esaminato in relazione a detta decisione.

Nel rapporto n. 11 del 13 luglio 1962, la Commissione d'integrazione dichiara che il parere sfavorevole alla nomina in ruolo del ricorrente è stato emesso « visto il rapporto sulla competenza, sul rendimento e sulla condotta in servizio del De Greef..., dopo aver raccolto le opportune informazioni e sentito l'interessato ». Essa precisa inoltre le ragioni che costituiscono il fondamento del suo giudizio sfavorevole, cioè la mancanza, nel ricorrente, « di una coscienza professionale adeguata » e « della puntualità indispensabile per il suo lavoro di usciere ».

Il parere della Commissione d'integrazione è quindi adeguatamente motivato dai richiami che vi si fanno tanto alle fonti d'informazione utilizzate, quanto alle ragioni sostanziali che costituiscono il fondamento del giudizio espresso. Questo è stato comunicato al ricorrente con lettera del 28 giugno 1963, unitamente all'impugnata decisione di licenziamento.

La decisione impugnata è quindi adeguatamente motivata.

Violazione del principio del contraddittorio e di altri principi giuridici generali

Il ricorrente assume ancora che il rapporto sulla sua competenza, sul suo rendimento e sulla sua condotta in servizio gli era piuttosto favorevole e che in condizioni normali egli avrebbe quindi dovuto essere passato in ruolo. La decisione di licenziamento sarebbe tanto più illegittima in quanto la Commissione d'integrazione, prima di esprimere parere negativo, avrebbe dovuto fargli conoscere tutti

gli elementi che giustificavano detto parere e porlo in condizioni di contestarne eventualmente la fondatezza, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e degli altri principi giuridici generali.

La Corte osserva che, a norma dell'art. 102, n. 1, ultimo comma, dello Statuto, la Commissione esprime il proprio parere « in base al rapporto sulla competenza, sul rendimento e sulla condotta in servizio compilato dai superiori gerarchici del dipendente... ». Nel caso di specie, il rapporto relativo al ricorrente lo indica dotato di attitudini professionali medie e, pur dichiarando « insufficienti e da migliorare » talune sue caratteristiche, lo considera « idoneo ad esercitare le funzioni cui è addetto ».

Ciononostante, la Commissione d'integrazione ha espresso parere negativo circa l'idoneità del ricorrente ad esercitare le sue funzioni.

A norma dell'art. 102 n. 1 lett. *b*) dello Statuto, il parere sfavorevole della Commissione d'integrazione vincola l'autorità che ha il potere di nomina. Prima di esprimere il suo parere, detta Commissione deve quindi porre l'interessato in grado di presentare le sue osservazioni su tutto quanto possa influire sulla sua nomina in ruolo. Tale obbligo si deve considerare come adempiuto qualora l'interessato sia stato sentito dalla Commissione sul rapporto di cui essa ha fatto proprie le conclusioni, ovvero sugli elementi ch'essa considera tali da condurla a conclusioni diverse da quelle del rapporto e da influire sulla nomina in ruolo del dipendente.

Il rapporto sulle qualità professionali del ricorrente sottoposto alla Commissione d'integrazione era favorevole alla nomina in ruolo. Dalla discussione orale è emerso che il ricorrente è stato sentito dalla Commissione d'integrazione dopo audizione dei suoi superiori gerarchici, ma non è stato nuovamente invitato a presentare le sue osservazioni sugli elementi di valutazione che detta Commissione ha in seguito raccolto, in ispecie nella quarta seduta durante la quale essa ha formulato parere negativo. Tale inadempimento è sufficiente a far ritenere nullo il parere della Commissione d'integrazione come pure la decisione impugnata.

C — La pretesa di danni

Nel corso della discussione orale il ricorrente ha modificato la sua domanda relativa ai danni ed ha chiesto gli sia assegnato un risarcimento d'importo pari « agli stipendi dovutigli fino alla pronuncia della sentenza ».

La Corte rileva che le conclusioni relative al risarcimento dei danni, formulate nelle memorie, sono state presentata in subordine alla domanda di annullamento; esse dovevano infatti valere nel caso la Corte ritenesse che la nullità del parere della Commissione d'integrazione non implicava la nullità della decisione di licenziamento. Le conclusioni formulate nel corso della discussione orale sono state invece presentate per il caso che la Corte dichiari nulla la decisione impugnata; il ricorrente ha quindi implicitamente rinunziato alle conclusioni formulate nell'atto introduttivo.

A norma degli artt. 19 del Protocollo sullo Statuto della Corte, allegato al Trattato C.E.E., e 38, § 1, lett. *d*) del Regolamento della Corte, le conclusioni del ricorrente devono figurare nell'atto introduttivo. Nella specie, però, la corresponsione degli arretrati dev'essere considerata come una conseguenza della sentenza d'annullamento. Se infatti l'impugnata decisione di licenziamento venga annullata, il ricorrente va considerato come tuttora in servizio presso la Commissione ed il suo diritto alla retribuzione mensile permane fino a quando non intervenga una nuova decisione di licenziamento, regolarmente adottata. Egli ha quindi diritto agli stipendi mensili arretrati ed agli assegni e indennità connesse, fino alla sua reintegrazione in servizio; la Commissione dovrà determinare l'ammontare di detti arretrati, tenendo conto delle eventuali somme percepite dal ricorrente in un altro impiego.

Essendo le conclusioni in esame implicitamente comprese in quelle relative all'annullamento della decisione di licenziamento, gli artt. 19 del Protocollo sullo Statuto della Corte e 38, § 1, lett. *d*) del Regolamento della Corte non ostano alla loro ammissibilità. Avendo la Corte riconosciuto la nullità dell'impugnata decisione di licenziamento, dette conclusioni appaiono anche fondate.

Le spese

Il ricorso è stato accolto. A norma dell'art. 69, § 2, del Regolamento di procedura, le spese del giudizio vanno poste a carico della convenuta.

Letti gli atti di causa,

Sentita la relazione del giudice relatore,

Sentite le duduzioni orali delle parti,

Sentite le conclusioni dell'avvocato generale,

Visto il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, in ispecie gli artt. 173 e 179,

Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia allegato al Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, in ispecie l'art. 19,

Visto lo Statuto del personale della Comunità Economica Europea, in ispecie gli artt. 5, 25, 90, 91, 102 e 110,

Visto il Regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, in ispecie gli artt. 38 e 69,

LA SECONDA SEZIONE DELLA CORTE

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :

1) **È annullata la decisione di licenziamento notificata al ricorrente con lettera del 28 giugno 1963.**

2) **La Commissione C.E.E. è tenuta a corrispondere al ricorrente gli stipendi mensili arretrati ed altresì gli assegni e le indennità connesse, dalla data del licenziamento, detrazion fatta di quanto egli abbia**

eventualmente percepito, durante detto periodo, in altro impiego.

3) La Commissione della Comunità Economica Europea sopporterà le spese del giudizio.

Così deciso a Lussemburgo, il 1º luglio 1964.

HAMMES ROSSI LECOURT

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 1º luglio 1964

Il Cancelliere *Il Presidente della Seconda Sezione*

A. VAN HOUTTE Ch. L. HAMMES